



Segreteria Confederale
Area Contrattazione e Mercato del Lavoro

Roma, 8 gennaio 2020

A tutte le strutture
Al Coordinamento MdL

Care compagne e cari compagni,

vi inviamo l'elenco delle norme della Legge di stabilità e del Decreto Mille proroghe inerenti il mercato del lavoro.

Fermo restando il giudizio complessivo già espresso in numerose circostanze, ci pare utile evidenziare positivamente la volontà di rifinanziare anche per l'anno 2020 strumenti di ammortizzatori sociali quanto mai necessari alla luce del peggioramento dei dati sul mercato del lavoro, così come sono positive le norme sugli LSU.

Evidentemente rispetto alle necessità e alle tante vertenze aperte molte sono le necessità, in termini di risorse e in termini di norme, che ancora non trovano adeguata risposta e sulle quali continueremo a rivendicare interventi.

Rimane ineludibile, dal nostro punto di vista, la necessità di avviare con il Ministero una discussione su un intervento strutturale di modifica dei d.lgs 22/2015 e 148/2015, a partire da alcuni impegni su cui abbiamo avuto buoni riscontri nel tavolo tecnico tenutosi nel mese di novembre e di cui avete avuto riscontro, così come sarà necessario riprendere con forza una riflessione più complessiva sulla qualità del nostro mercato del lavoro e sulle misure più utili a rilanciare la buona occupazione.

Legge di Bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 1, comma 8
(Sgravio contributivo apprendisti)

Per il solo anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano con un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta confermata l'aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Articolo 1, comma 10
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».

Ciò determina che si estende anche alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018. Le riduzioni consistono nel 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Si applica la riduzione del 100 per cento della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sempre la stessa riduzione contributiva: si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato fermo restando il requisito anagrafico.

E' consentito inoltre che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Articolo 1, comma 11

(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)

Si modifica la disciplina concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti che andranno messi in essere dal 1° gennaio 2020 per le assunzioni intervenute nel 2019.

Gli esoneri si riferiscono alle assunzioni di soggetti a tempo indeterminato titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca per i quali è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Tali soggetti devono essere:

- in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Articolo 1, comma 12

(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpl per sottoscrizione capitale cooperative)

Il comma prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Articolo 1, comma 13

(Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine)

Il comma 13 amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

Le nuove esclusioni concernono:

- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Articolo 1, commi 161 e 162

(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

I commi prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. In particolare la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa, ... in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Con la medesima proroga, si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e in ragione delle convenzioni stipulate annualmente e oggetto della proroga di cui al comma 162.

Articolo 1, commi 495-497

(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità)

I commi 495-497 modificano la disciplina vigente con riferimento al triennio 2019/2021, considerando interessate a tale modifiche le sole amministrazioni pubbliche utilizzatrici escludendo le altre pubbliche amministrazioni.

Le modifiche consentono l'utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo un incremento a decorrere dal 2020, di 9 milioni di euro annui.

Si sopprime la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovranumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.

Resta fermo che:

- le assunzioni in oggetto sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio

superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;

- le disposizioni in esame concernono i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera a), dell'articolo 1 della L. n. 145).

Articolo1, commi 230-232

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

Il comma 230 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Il MISE cura l'attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l'adozione di PRRI (Progetti di riconversione e riqualificazione industriale). I progetti per la riconversione e reindustrializzazione sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano anche gli interventi agevolativi.

Quanto ai benefici concedibili alle imprese si conferma il riferimento al Decreto ministeriale 30 agosto 2019 che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per quanto alle aree di crisi non complessa, si ricorda che il comma 8-bis dell'articolo 27, introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare per le aree individuate dal Decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Il comma 231 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo", di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Il comma 232 incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021. Inoltre, estende l'ambito di operatività del Fondo al sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

Articolo 1, comma 280

(Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater è stato inserito il seguente:

« 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità ».

Articolo 1, comma 320 (Misura “Resto al Sud”)

Si ricorda che la misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'auto imprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni interessate.

Il comma 320 interviene su tale misura, stabilendo che, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019.

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Il finanziamento consiste: per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto; per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di pre-ammortamento.

Articolo 1, commi 321-326 (Fondo “Cresci al Sud”)

La misura mira a sostenere la competitività e la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In base al comma 322, il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Il D.lgs. n. 88/2011 dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Il comma 323 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia, Il comma 324 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati.

Articolo 1, comma 332 **(Fondo diritto al lavoro dei disabili)**

Il comma 332 incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni per il 2020.
Ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:

- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);
- nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;
- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.

Articolo 1, comma 342 **(Congedo obbligatorio di paternità)**

Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Articolo 1, commi 479-481 **(Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)**

I commi da 479 a 481 dispongono lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.

Nel dettaglio, il comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate agli stessi CAF.

Dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al RdC e alla PdC da parte degli istituti di patronato, il comma 480 dispone l'incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

Articolo 1, commi 491-494

(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)

I commi da 491 a 494, consentono l'impiego nel 2020, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziato per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 alle quali si aggiungono ulteriori 45 milioni di euro;

Si estendono i trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino e si incrementano di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Il comma 491 prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, la possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziato per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa da specifiche disposizioni (l'art. 44, c. 11-bis, del D.lgs. 148/2015) nonché le ulteriori disposizioni adottate per le specifiche situazioni occupazionali delle regioni Sardegna, Sicilia, Lazio e dell'area di crisi complessa di Venafrò-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto.

Il comma 492 estende, per il 2020, la possibilità di concedere gli stessi trattamenti in deroga anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino aree di crisi recentemente riconosciute, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità in deroga, di cui all'art. 53-ter del D.L. 50/2017, la possibilità di destinare le suddette risorse è riconosciuta in favore dei lavoratori delle predette aree di crisi che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019.

E' bene ricordare che l'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

Il comma 493 introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato, di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi anziché gli attuali 12, l'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Il comma 494 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal

2018) per un importo pari a 46,7 milioni di euro portando così il finanziamento a 121,7 milioni di euro per il solo 2020.

Articolo 1, commi 515-517

(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

I commi da 515 a 517 recano disposizioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando, inoltre, di un anno, sino al 31 dicembre 2020, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), il valore della stessa indennità giornaliera del 2019, onnicomprensiva e pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio nel complessivo limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.

Il comma 516 incrementa invece di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse, di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 232/2016, destinate alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020.

Infine il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (mille proroghe)

ART.11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a..

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non prorogato nel 2019, lasciando in tal modo le due regioni interessate prive di tale misura, prevista invece per tutte le altre aree di crisi industriale complessa.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 16 del 29 aprile 2019.

Il comma 4, sostanzialmente, consente la proroga, per il 2019, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accordo interessato dall'estensione prevista è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" e ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi, dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori.

6. I trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020, ovvero, anche alle aree di crisi complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22.11.2017).

7. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per il 2020. All'onere derivante si provvede con le restanti risorse finanziarie di cui

all'articolo 26-sexies del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

8. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ovvero il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.

9. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019.

L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

La disposizione riguarda allo stato i dipendenti della società M. Business in amministrazione controllata poi ceduta senza perfezionamento alla società Shernon Holding Srl e si limita all'anno 2019. (Mercatone Uno).

Art. 34

Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale.

2 Il comma 2 viene sostituito da una nuova formulazione che rivede le quote di 2 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro elevando a 3 milioni di euro la quota per l'anno 2020 a compensazione delle eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 e riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi.

Art. 35

Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transshipment.

1. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti "sessanta mesi";

Passa da 3 anni a 5 anni l'intervento al fine di sostenere l'occupazione e di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali per i porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

La copertura dei due anni aggiuntivi è prevista nelle misure di cui al comma b):

b) Al comma 7, dopo le parole “per l'anno 2019,” sono aggiunte le seguenti “11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2021.”.

Un caro saluto.

Coordinatore Nazionale MdL
Corrado Ezio Barachetti

p. la Segreteria Confederale
Tania Scacchetti